

STATUTO
DELLA
SOCIETA' DELLA SALUTE VALDINIEVOLE

INDICE PER ARTICOLO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 – Costituzione, denominazione e sede
- Art.2 – Finalità e funzioni
- Art.3 – Regolamenti
- Art.4 – Albo
- Art.5 – Ricostituzione a seguito di recesso

TITOLO II
ORDINAMENTO

CAPO I – GLI ORGANI

- Art.6 – Organi della Società della Salute
- Art.7 – Prerogative e responsabilità degli amministratori

CAPO II – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- Art.8 – Funzionamento

CAPO III – LA GIUNTA ESECUTIVA

- Art.9 – Elezione della Giunta
- Art.10 – Funzionamento della Giunta
- Art.11 – Cessazione dalla carica di componente della Giunta

CAPO IV – IL PRESIDENTE

- Art.12 – Atti del Presidente
- Art.13 – Cessazione dalla carica

CAPO V – IL DIRETTORE

- Art.14 – Nomina e incarico

CAPO VI – IL COLLEGIO SINDACALE

- Art.15 – Obbligatorietà del Collegio Sindacale
- Art.16 – Modalità di nomina e durata del Collegio Sindacale
- Art.17 – Attività del Collegio Sindacale
- Art.18 – Compensi ai componenti del Collegio Sindacale

TITOLO III

L'ORGANIZZAZIONE

- Art.19 – Principi di organizzazione
- Art.20 – Regolamento di organizzazione
- Art.21 – Ufficio di Direzione
- Art.22 – Personale

TITOLO IV GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

- Art.23 – Criteri di Gestione
- Art.24 – Patrimonio
- Art.25 – Bilancio pluriennale e annuale
- Art.26 – Attività contrattuale
- Art.27 – Convenzioni
- Art.28 – Servizio di tesoreria
- Art.29 – Servizio di cassa ed economato

TITOLO V CONTROLLI GESTIONALI

- Art.30 – Nucleo di valutazione
- Art.31 – Controllo di gestione

TITOLO VI LA PROGRAMMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

- Art. 32-Piano Integrato di Salute
- Art.33- Le forme della partecipazione
- Art.34- La Consulta del Terzo Settore
- Art.35- Il Comitato di Partecipazione
- Art.36- Le relazioni sindacali

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art.37- Attivazione delle funzioni
- Art.38- Norme transitorie
- Art.39- Entrata in vigore
- Art.40- Allegati

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE e SEDE

1. Fra l'Azienda Sanitaria di Pistoia ed i Comuni della Valdinievole sottoscrittori della convenzione costitutiva è istituita, nella forma del Consorzio pubblico di cui all'art.31 del T.U.E.L.267/2000 ed ai sensi del Capo III bis della L.R.40/2005 e smi, la "Società della Salute della Valdinievole", per brevità anche "SdS Valdinievole".
2. Il Consorzio denominato "Società della Salute della Valdinievole" è la struttura organizzativa dei soggetti associati per l'esercizio unitario delle funzioni demandate dalla legge e dal presente Statuto, dotato di personalità giuridica pubblica ed autonomia gestionale.
3. La "SdS Valdinievole" attualmente ha sede legale ed amministrativa in Pescia P.zza XX Settembre n. 22 e potrà variare la predetta sede con deliberazione a maggioranza qualificata delle quote rappresentate in assemblea.
4. Il logo del consorzio è quello allegato al presente statuto (all.1).

ART. 2 – FINALITA' e FUNZIONI

1. Fine istituzionale della "SdS Valdinievole" è la salute ed il benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini, da realizzare attraverso l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di competenza della stessa SdS, in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano Integrato di Salute (PIS) della zona-distretto Valdinievole.
2. In particolare la SdS Valdinievole persegue le finalità ed esercita le funzioni di cui all'art. 71 bis della L.R. 40/2005 e smi e le ulteriori eventuali funzioni che atti normativi assegneranno alla SdS.
3. Nel perseguimento dei propri scopi associativi la SdS Valdinievole dà attuazione ai principi fondamentali di solidarietà, sussidiarietà, pari opportunità, adeguatezza, partecipazione, responsabilità e coerenza, attivando tutti gli strumenti gestionali, sia di gestione diretta, che mediante affidamento a terzi o in convenzione con altri enti, al fine di garantire servizi erogati secondo criteri di economicità che garantiscano la massima efficacia ed efficienza.

ART. 3– REGOLAMENTI

1. La SdS Valdinievole, per il perseguimento dei propri obiettivi ed al fine di garantire certezza del diritto e parità di condizioni a tutti gli utenti, opera attraverso l'emanazione di regolamenti per materie omogenee, con particolare riferimento ai regolamenti di accesso ai servizi e di organizzazione interna di cui, rispettivamente, agli art. 71 *sexies* e *quindecies* della L.R. 40/2005 e smi.
2. I regolamenti relativi all'accesso ai servizi nonché ogni altro atto che prevedano l'impegno finanziario a carico dei soggetti aderenti alla società della salute o variazioni organizzative ricadenti sulla disciplina degli Enti consorziati, appartengono alla competenza dell'Assemblea dei soci che dovrà approvarli con maggioranza qualificata delle quote rappresentate e divengono esecutivi trascorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione all'Albo della SdS.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art.71 *sexies* della L.R. 40/2005 e smi., i regolamenti approvati sono trasmessi, perché ne prendano conoscenza, ai Consigli Comunali dei consorziati, (nella persona del Sindaco o del Presidente del Consiglio) e alla AUSL 3 (nella persona del Direttore Generale).

ART. 4 – ALBO

1. Nella sede legale della SdS, in luogo facilmente accessibile al pubblico è individuato apposito spazio da destinare ad Albo per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge, per Statuto o per regolamento a tale adempimento.
2. In particolare, per quanto concerne le deliberazioni della Giunta esecutiva e dell'Assemblea, le stesse devono essere pubblicate all'Albo nel termine massimo di venti giorni dalla loro adozione, ovvero, nel caso siano state dichiarate immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000, nel termine massimo di cinque giorni.
3. I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore. I decreti del Presidente, e le determine del Direttore sono pubblicati ai sensi della Legge 241/90 e smi e per "pubblicità notizia", e sono quindi immediatamente esecutivi.

ART. 5 – RICOSTITUZIONE A SEGUITO DI RECESSO

Nel caso di scioglimento in conseguenza di recesso legittimamente esercitato dai Comuni consorziati ai sensi della convenzione costitutiva, la SdS potrà ricostituirsi nei successivi sei mesi mediante nuove adesioni. Superato inutilmente tale termine il Presidente comunicherà l'impossibilità di ricostituzione alla Regione Toscana affinché quest'ultima possa nominare un commissario liquidatore.

TITOLO II ORDINAMENTO

CAPO I – GLI ORGANI

ART. 6 – ORGANI DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE

1. Ai sensi dell'art.71 quinquies della L.R.40/2005 e smi, sono organi della Società della Salute:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) La Giunta Esecutiva;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Direttore;
 - e) Il Collegio Sindacale.

ART. 7 – PREROGATIVE E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. Ai sensi dell'art.71 duodecies della L.R.40/2005 e smi, ai componenti degli organi della SdS non spetta alcun compenso, salvo quanto stabilito dalla legge per il Direttore e per il Collegio Sindacale.
2. Per quanto attiene responsabilità, aspettative, permessi e rimborsi spese ai rappresentanti dei Comuni si applicano, se compatibili, le norme previste dal T.U.E.L. D.Lgs 267/2000, e a quello della AUSL3 anche la disciplina regionale di settore.
3. Le cause di incompatibilità e decadenza degli amministratori sono quelle previste dalla legge.

CAPO II – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 8 – FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà numerica dei componenti e che rappresenti anche almeno la maggioranza delle quote di partecipazione, fatti salvi gli atti che richiedono quorum specifici.
2. L'assemblea, come sopra costituita, delibera di norma a maggioranza delle quote di partecipazione dei suoi componenti.
3. E' necessaria la maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote di partecipazione dei componenti, laddove tale maggioranza sia richiesta dalla legge, dalla convenzione o dal presente statuto.
4. Per l'approvazione del PIS è richiesta, oltre alla maggioranza qualificata di cui al precedente comma 3), anche quella della metà più uno di tutti i Comuni facenti parte della zona distretto. A tal fine vengono invitati a partecipare alla relativa seduta anche i Sindaci dei Comuni che non hanno aderito alla SdS, che potranno conferire delega scritta di voto ad un assessore.
5. L'approvazione degli atti di programmazione di cui all'art 71 sexies avrà luogo nei modi ivi previsti e pertanto la proposta di PIS sarà sottoposta anche ai consigli comunali dei Comuni non aderenti alla SdS.
6. I bilanci ed i regolamenti approvati sono trasmessi per conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza ai Consigli Comunali dei Comuni consorziati.
7. Le proposte di bilancio di previsione e di PIS, al fine di poter essere approvate entro il 31 dicembre di ogni anno, sono trasmesse ai Consigli Comunali per il parere preventivo, entro il 30 ottobre di ogni anno.
8. La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata a chi sia chiamato a parteciparvi almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l'esatta indicazione dell'ordine del giorno la predetta comunicazione sarà effettuata per raccomandata a.r. indirizzata alla sede legale del

- consorzio, utilmente anticipata via fax al numero fornito da ciascun consorzio (insieme all'indirizzo mail) al momento della sottoscrizione della convenzione.
9. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata, a mezzo email, o telegramma con un preavviso di 24 ore.
 10. L'Assemblea ha facoltà di disciplinare nel dettaglio il suo funzionamento mediante approvazione di apposito regolamento.
 11. Per il coordinamento con le funzioni di cui all'art. 13 della L.R. 40/2005 e smi, all'Assemblea dei soci è invitato il Presidente della Provincia.
 12. All'assemblea dei soci assistono altresì, senza diritto di voto, i Presidenti del Comitato di partecipazione e della Consulta del terzo settore.

CAPO III – LA GIUNTA ESECUTIVA

ART. 9 ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Per l'elezione di ogni singolo membro della Giunta Esecutiva, ciascun componente dell'Assemblea può indicare un solo nominativo. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età. La stessa procedura si seguirà in caso di sostituzione di un membro dimissionario, decaduto, deceduto, impossibilitato o di un membro che rappresenti un consorzio che abbia esercitato il recesso.

La Giunta elegge nel suo seno anche un Vice-Presidente che esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 10 – FUNZIONAMENTO

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio di collegialità.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche da parte di questo ultimo, dal componente più anziano di età.
3. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva è richiesta la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, computando anche il Presidente. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta in sua vece.

ART. 11 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI COMPONENTE DELLA GIUNTA

1. Decade dalla carica di membro della Giunta chi non partecipi (semprechè non abbia conferito specifica e legittima delega) per più di tre sedute consecutive ai suoi lavori.
2. Ove, per qualsiasi motivo, vengano a cessare dalla carica uno o più componenti eletti della Giunta, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per ricostituire la completezza della Giunta esecutiva entro e non oltre tre mesi dalla data della cessazione.

CAPO IV – IL PRESIDENTE

ART. 12 – ATTI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) svolge le funzioni e le attribuzioni previste nella convenzione attraverso atti aventi natura di decreto;
- b) convoca la Giunta e ne redige l'ordine del giorno;
- c) convoca l'Assemblea e ne controlla l'ordine del giorno;
- d) sottoscrive la corrispondenza della SdS fatta salva quella rientrante nelle competenze del direttore;
- e) è garante degli istituti di partecipazione. Promuove la consultazione sugli atti di indirizzo e di programmazione con la società civile, i soggetti del terzo settore e gli organismi di partecipazione costituiti nella SdS ai sensi del successivo Titolo VI, al fine di favorire la massima partecipazione e condivisione nelle scelte da effettuare.

ART. 13– CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il Presidente cessa dalle funzioni per impedimento permanente, dimissioni o morte. In tali evenienze il Vice-Presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente
2. Il Presidente può essere revocato su proposta motivata da parte dei componenti l'Assemblea che rappresentino almeno un terzo numerico dei componenti l'Assemblea ed almeno un terzo delle quote di partecipazione. La revoca è obbligatoriamente esaminata dall'Assemblea entro trenta giorni dal ricevimento della proposta e può essere disposta con voto segreto. In questo caso la maggioranza richiesta deve essere superiore ai due terzi delle quote assembleari.

CAPO V – IL DIRETTORE

Art. 14 – NOMINA E INCARICO

1. Il Direttore stipula con il Presidente un contratto di diritto privato nel quale sono definiti anche la durata e la retribuzione in coerenza con lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale, ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 71 *novies* della L.R. 40/2005 e smi.
2. Ove l'incarico sia conferito a soggetto di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 71 *novies* L.R.40/2005 e smi, quest'ultimo dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni ma con diritto al mantenimento del posto (fatta salva la facoltà dell'incaricato di rassegnare le dimissioni dal posto precedentemente ricoperto).
3. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale nonché ai fini dell'anzianità.
4. Il trattamento economico del Direttore, nei limiti di cui al comma 4 del citato art. 71 *novies*, è determinato dalla Giunta esecutiva.
5. Con cadenza annuale la Giunta Esecutiva, così come previsto nello schema tipo di contratto, definisce gli obiettivi da raggiungere da parte del Direttore i quali comprendono anche gli obiettivi connessi all'esercizio di responsabile di Zona come definiti dal Direttore Generale dell'Azienda USL e la verifica del raggiungimento degli stessi. Il Presidente, previa conforme delibera della Giunta esecutiva, (e dopo aver acquisito il conforme parere del Presidente della Giunta Regionale) può risolvere per gravi motivi il predetto contratto.

CAPO VI – IL COLLEGIO SINDACALE

ART. 15 – OBBLIGATORIETA' DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Ai sensi del comma 1 dell'art.71 *decies* della L.R.40/2005 e smi, l'istituzione del Collegio Sindacale è obbligatoria solo ove la SdS eserciti direttamente le funzioni gestionali di cui all'art.71 bis comma 3, lettere c) e d).
2. Per l'esercizio diretto delle funzioni di cui al comma precedente, si intende l'esercizio attuato senza il ricorso alla convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale di cui al comma 5 dell'art.71 bis.
3. In ogni caso, anche in caso di esercizio delle funzioni mediante convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale, il Collegio Sindacale può non essere costituito solo ove sia gestita in convenzione la totalità delle funzioni di cui al citato comma 3 lett. c) e d).

ART. 16 – MODALITA' DI NOMINA E DURATA DEL COLLEGIO SINDACALE

1. L'avvio del procedimento per la nomina del Collegio Sindacale deve essere deliberato dalla Giunta esecutiva.
2. La scelta dei membri del Collegio Sindacale deve essere preceduta da avviso pubblico che fissi un termine non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo della SdS per la presentazione dei curricula da parte dei professionisti interessati. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti fra gli iscritti al registro dei revisori contabili e all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, previa definizione dei criteri relativi ad esperienze pregresse.
3. Fra tutti coloro che abbiano presentato la candidatura, il Direttore Generale della USL designa il membro di propria competenza. Gli altri due membri sono individuati dal Presidente della SdS, sentita la Giunta esecutiva. I membri così individuati sono proposti all'Assemblea dei soci che provvede alla nomina del Collegio Sindacale con votazione palese ed a maggioranza dei componenti. La presidenza del Collegio Sindacale è assunta dal membro più anziano di età (in alternativa il

presidente può essere scelto mediante votazione a scrutinio segreto, oppure proposto direttamente con la terna).

4. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina. I membri del Collegio possono essere confermati per una sola volta. Ove nel Collegio si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo membro è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui al D.L.293/1994.

ART. 17 – ATTIVITA' DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale svolge le attività e funzioni di cui all'art.239 del T.U.E.L.267/2000, nonché ogni altra funzione espressamente prevista da altre disposizioni di legge, di regolamento o di contratto collettivo di lavoro per i revisori degli Enti Locali ed applicabile, anche in via analogica, al Consorzio SdS.
2. Nell'esercizio delle loro attribuzioni i componenti del Collegio Sindacale hanno accesso a tutti gli uffici della SdS per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto di ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
3. I componenti del Collegio Sindacale esercitano il diritto di accesso agli atti e documenti della SdS in ragione dell'esercizio del loro mandato, con la stessa ampiezza propria degli amministratori, senza che gli uffici possano pretendere particolari motivazioni od opporre ragioni inerenti la riservatezza anche di dati personali.
4. Si costituisce così come previsto dall'art. 71/dieci della L.R.40/2005 e smi solo in caso di gestione diretta da parte della SdS dei servizi sociali, dell'alta integrazione e del fondo della non autosufficienza.

ART. 18 – COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio Sindacale viene determinata, nei limiti massimi di cui al comma 6 dell'art.71 dieci della L.R.40/2005 e smi, con la deliberazione della Giunta esecutiva che dispone l'avvio del procedimento di nomina del Collegio. L'ammontare dell'indennità deve essere resa nota nell'avviso pubblico per la scelta dei membri del Collegio.

TITOLO III L'ORGANIZZAZIONE

ART. 19 – PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

1. La SdS della Valdinievole organizza la propria attività secondo i principi e le finalità previsti dalla disciplina regionale di settore dal Piano Sociale e Sanitario Integrato Regionale.
2. Con il regolamento di organizzazione viene disciplinata l'organizzazione interna e dei servizi sanitari e sociali integrati dei quali è assunta o può assumersi la gestione diretta.
3. L'organizzazione evita duplicazioni o sovrapposizioni con gli altri enti consorziati, si ispira al principio della programmazione e del controllo ed individua nel sistema budgetario il proprio principale strumento per l'allocazione delle risorse.

ART. 20 - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

1. Il regolamento di organizzazione di cui all'articolo che precede disciplina:
 - a) i criteri di costituzione delle strutture organizzative operative e di quelle di supporto tecnico-amministrativo;
 - b) la composizione ed il funzionamento dell'ufficio di direzione, che opera in affiancamento del Direttore;
 - c) le modalità di integrazione fra le strutture della Società della Salute, quelle dell'Azienda Usl 3 e quelle dei Comuni consorziati.

2. Gli incarichi di direzione delle strutture della SdS sono attribuiti dal Direttore della Società della Salute nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento.
3. Per obiettivi determinati, la SdS della Valdinievole può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, da disciplinare con apposito contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata e il corrispettivo.
4. Oltre al regolamento di organizzazione la SdS della Valdinievole opera anche attraverso altri regolamenti interni, in particolare adotta:
 - a) il regolamento di funzionamento degli organi;
 - b) il regolamento di accesso ai servizi e alle prestazioni;
 - c) il regolamento di programmazione e controllo;
 - d) il regolamento di contabilità;
 - e) il regolamento sul patrimonio;
 - f) il regolamento per l'affidamento dei servizi, delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia compatibilmente all'assorbimento degli obblighi tra SdS Asl e Estav;
 - g) il regolamento sulla Privacy.
5. Il regolamento di accesso ai servizi e alle prestazioni viene trasmesso ai singoli enti consorziati per le azioni amministrative di competenza.

ART. 21 - UFFICIO DI DIREZIONE

1. Il Direttore, per lo svolgimento dei propri compiti, è coadiuvato da un'Ufficio di Direzione.
2. L'Ufficio di Direzione è composto dal coordinatore delle attività sanitarie, dal coordinatore delle attività sociali, da un medico di medicina generale, da un esperto in ambito di attività tecnico amministrative e contabili e da un esperto in controllo di gestione, individuati dal Direttore.
2. Il Direttore individua tra i componenti dell'Ufficio di Direzione un coordinatore sanitario ed un coordinatore sociale.
3. L'ufficio di direzione, quando integrato dalle figure previste all'art.64 comma 6 della L.R.40/2005 e s.m.i, costituisce l'ufficio di direzione zonale previsto allo stesso articolo.
4. Il Direttore, coadiuvato dall'Ufficio di Direzione, assicura il coordinamento tra le strutture della Società della Salute e quelle degli Enti Consorziati.
5. Il Direttore può integrare l'Ufficio di Direzione per specifiche tematiche e ne disciplina le modalità per il più efficace funzionamento.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore dirige e si avvale di tutto il personale assegnato, secondo la disciplina dettata dalla SdS con il regolamento di organizzazione fatto salvo il rispetto delle responsabilità professionali e funzionali previsto dalle norme regionali e dai contratti di lavoro.

ART. 22 - PERSONALE

1. In via transitoria, per le proprie funzioni, la SdS della Valdinievole utilizza personale assegnato dagli Enti consorziati, salva l'esigenza di particolari professionalità non presenti o non disponibili negli enti stessi. Al personale assegnato si applica, in via transitoria, il CCNL del comparto di provenienza. Il personale mantiene il proprio rapporto giuridico con l'ente di provenienza e risponde dal punto di vista organizzativo e funzionale al Direttore della Società della Salute. Gli oneri concernenti i rapporti di lavoro di tale personale vengono contabilizzati distintamente da parte di ciascuna amministrazione, fino ad eventuale trasferimento del personale.
2. Il personale della Società della Salute è assunto secondo la normativa vigente, in via residuale rispetto a quello conferito dai consorziati ed in ogni caso limitatamente a quanto non costituisca oggetto dei servizi conferiti dai consorziati medesimi.
3. In caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale dipendente delle Società della Salute si applica, in via transitoria e fino alla ridefinizione da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), il contratto relativo al personale del servizio sanitario nazionale.

TITOLO IV - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ART. 23 - CRITERI DI GESTIONE

1. La SdS della Valdinievole informa la propria attività a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2. La SdS della Valdinievole adotta la contabilità economico-patrimoniale, pertanto, predispone un bilancio d'esercizio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Il periodo amministrativo coincide con l'anno solare.
3. La SdS della Valdinievole persegue l'obiettivo del pareggio economico annuo attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi d'esercizio, per conseguire tale obiettivo ricorre anche alle logiche ed agli strumenti del controllo di gestione.
4. Nel caso si verifichi una perdita d'esercizio, la SdS della Valdinievole redige ed approva un piano di rientro che identifichi le modalità di copertura della perdita stessa e consenta di riportare in equilibrio la gestione economica nell'esercizio immediatamente successivo.
5. Il regolamento di contabilità disciplina la gestione patrimoniale, economico e finanziaria della SdS della Valdinievole nell'ambito delle regole di gestione degli Enti componenti .
6. Per quanto non disciplinato espressamente dalla legge regionale in materia si applica la disciplina prevista per le aziende speciali.

ART. 24 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio del consorzio è costituito:
 - a) da immobilizzazioni materiali ed immateriali derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
 - b) da attività finanziarie immobilizzate con l'esclusione di strumenti finanziari ad alto rischio ;
 - c) da crediti, debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di valutazione.
2. I beni mobili ed immobili, i materiali e le attrezzature del consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
3. Il consorzio, inoltre, è consegnatario dei beni di proprietà degli enti consorziati o di altri enti di cui ha normale uso, come previsto dalla convenzione.
4. I beni immobili e gli altri beni dei Comuni e della Azienda USL 3 che sono funzionali allo svolgimento delle attività della Società della Salute sono concessi alla stessa in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del consorzio.

ART. 25- BILANCIO PLURIENNALE E ANNUALE

1. Il Bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il Piano Integrato di Salute e ha durata pari al bilancio pluriennale della Regione Toscana. Per ciascun esercizio comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, per queste ultime indica anche le fonti di finanziamento.
2. Fermo restando da quanto previsto dal comma 5 bis art 120 L.R.40/2005 e smi il bilancio preventivo economico annuale contiene le previsioni di costi e ricavi di competenza relative all'esercizio, è coerente con il Bilancio pluriennale e con le azioni dei Programmi operativi che attuano annualmente le previsioni del PIS, come all'art. 21, comma 6, della L.R. 40/2005 e smi.
3. Il Bilancio di esercizio é costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio relativa all'esercizio.
4. I bilanci di previsione pluriennali e annuali della SdS della Valdinievole sono costruiti, redatti ed approvati in stretta coerenza con gli obiettivi strategici ed attuativi determinati dal Piano Integrato di Salute e dai suoi Programmi Operativi Annuali, insieme al documento di riclassificazione di cui all'art. 120, comma 5 bis, della L.R. 40/ 2005 e smi essi rappresentano la traduzione in termini monetari del PIS.

ART.26 - ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. Un apposito regolamento disciplina l'attività contrattuale, in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli enti consorziati.
2. Il regolamento è adottato dalla Giunta Esecutiva e disciplina in particolare:
 - a) forme e modalità organizzative interne per la gestione delle procedure di gara e per la gestione della fase di esecuzione dei contratti;
 - b) tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei fornitori;
 - c) procedure di affidamento del servizio di cassa;
 - d) affidamenti in economia.
3. La SdS della Valdinievole si avvale dell'ESTAV secondo le disposizioni dell'art. 132, comma 3, della L.R. 40/2005 e smi.

ART. 27 - CONVENZIONI

1. La SdS della Valdinievole può svolgere la propria attività previa stipula di apposite convenzioni anche con soggetti privati accreditati per l'acquisizione di prestazioni, di carattere sociale e socio- sanitario non ospedaliero, rientranti nelle proprie finalità.
2. Per l'espletamento di servizi determinati, la SdS della Valdinievole promuove forme di collaborazione, attraverso apposite convenzioni, con le organizzazioni del volontariato, del privato sociale e del terzo settore.

ART. 28 - SERVIZIO DI TESORERIA

1. La SdS della Valdinievole ha un proprio tesoriere.
2. Il servizio di tesoreria e di cassa viene affidato, previo espletamento di gara a evidenza pubblica, ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività bancaria.
3. La disciplina del servizio di tesoreria è dettata dal regolamento di contabilità della SdS della Valdinievole ed in armonia con la normativa vigente.

ART. 29 - SERVIZIO DI CASSA ED ECONOMATO

1. La SdS della Valdinievole ha un proprio cassiere.
2. Il servizio di cassa, comprendente la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese, viene affidato, previo espletamento di gara a evidenza pubblica, ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività bancaria.
3. La disciplina del servizio di cassa è dettata dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia, nonché dal regolamento di contabilità del consorzio.
4. Il servizio di economato del consorzio è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO V - CONTROLLI GESTIONALI

ART. 30– NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs n. 165 del 2001 nonché dal D.Lgs n. 286 del 1999, presso la SdS della Valdinievole è istituito il Nucleo di Valutazione.
2. Il Nucleo di Valutazione ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta gestione delle risorse ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Più precisamente, il Nucleo di Valutazione svolge attività di valutazione del personale con incarico dirigenziale e non, avvalendosi anche dei risultati del controllo di gestione, e determina la quota di retribuzione di risultato annua spettante a ciascun soggetto avente responsabilità gestionale.
3. Modalità di funzionamento, composizione e compiti specifici del Nucleo di Valutazione sono definiti nel regolamento di programmazione e controllo della SdS della Valdinievole .

ART. 31 CONTROLLO DI GESTIONE

1. La SdS della Valdinievole adotta un sistema di contabilità analitica al fine di verificare costantemente il grado di raggiungimento dei propri obiettivi di natura economica ed allo scopo di elaborare gli altri dati economici analitici richiesti dalla Regione, dai soggetti consorziati e dai responsabili dei centri di responsabilità.
2. La SdS della Valdinievole si avvale del controllo di gestione che utilizza strumenti e procedure idonee a garantire il controllo dell'equilibrio economico di gestione e dei procedimenti produttivi secondo le scadenze previste dal regolamento di contabilità.
3. Il controllo di gestione verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle prestazioni prodotte in forma diretta, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati di gestione e ottimizzare il rapporto tra costi e risultati.
4. Il controllo di gestione adotta un sistema articolato sull'analisi di costo/efficacia, di costo/utilità, di costo/beneficio, attuato con il coinvolgimento degli operatori per garantire la migliore qualificazione possibile della performance assistenziale.
5. La SdS della Valdinievole attiva una adeguata forma di controllo per verificare sia la qualità dei servizi erogati secondo le varie forme possibili di gestione, in coerenza con gli standard indicati nella Carta dei Servizi, sia la valutazione del grado di soddisfazione dei cittadini utenti.

6. Le forme di controllo previste dal presente articolo fanno parte del sistema informativo contabile ed extracontabile finalizzato alla realizzazione delle funzioni di programmazione operativa e attuativa annuale di cui al punto b) del comma 3 dell'articolo 71 bis della L.R. 40/2005 e smi.

TITOLO VI LA PROGRAMMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

ART. 32– IL PIANO INTEGRATO DI SALUTE

1. Il PIS è redatto per programmi sulla base delle linee guida predisposte dalla Regione, tenendo conto di quanto previsto dal Piano Sanitario Regionale e Piano Sociale Integrato Regionale, e sostituisce il programma operativo di zona distretto e il piano sociale di zona.
2. Il PIS definisce i programmi di spesa, le priorità, le finalità da perseguire, gli obiettivi di salute e di benessere che il Consorzio intende conseguire, determinandone standard qualitativi e quantitativi ed attivando idonei strumenti per valutarne il raggiungimento. Stabilisce altresì i criteri e le modalità di erogazione dei servizi sociali, le soglie di accesso e di partecipazione alla spesa da parte dei cittadini; in esso sono evidenziati tutti i mezzi finanziari di entrata sia di carattere ordinario che straordinario.
3. Una specifica sezione del PIS è dedicata alle modalità di governo della domanda. E' previsto il coinvolgimento di tutte le componenti e rappresentanze che partecipano al sistema di erogazione e fruizione dei servizi. In tale sezione vengono individuati gli obiettivi da raggiungere mediante gli accordi con i prescrittori e con i presidi e le aziende ospedaliere, unitamente alle modalità per condividere tali obiettivi con le rappresentanze sindacali e gli esponenti rappresentativi della società civile.
4. Il processo di predisposizione, formazione ed approvazione del Piano Integrato di Salute tiene conto della programmazione e degli atti fondamentali di indirizzo, regionali e comunali, con i quali si raccorda.
5. Ai fini della predisposizione del PIS, l'Assemblea dei soci disciplina con apposito atto d'indirizzo le forme di rapporto con gli altri enti pubblici interessati, nonché le forme di concertazione e consultazione con le strutture produttive della sanità privata, l'integrazione istituzionale (enti locali) e sociale (organizzazioni sindacali, terzo settore, ex-IPAB, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona).
6. Gli impegni assunti dagli enti pubblici, nonché dalle organizzazioni che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socio sanitari previsto nel PIS, sono riportati in un apposito Accordo di Programma, redatto secondo le disposizioni dell'art.34 del D.Lgs.267/2000, a cui partecipa la Provincia per la parte di propria competenza.

ART. 33 – LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE

1. Tutta l'attività della SdS, con particolare riferimento all'attività di programmazione, è informata alla ricerca della massima partecipazione dei cittadini e degli operatori del settore.
2. La partecipazione si attua principalmente:
 - a) con una sistematica attività di comunicazione delle informazioni utili al fine di sviluppare la consapevolezza sui determinanti di salute e per l'uso appropriato dei servizi;
 - b) mediante la messa a disposizione di locali da adibire ad incontri pubblici, assemblee, convegni o seminari sui temi di competenza della SdS, favorendo comunque la socializzazione anche spontanea dei cittadini.
 - c) mediante l'organizzazione, in collaborazione e con il coordinamento dell'Azienda Sanitaria Locale, di almeno due "agorà della salute" all'anno, aperte alla popolazione. Le "agorà della salute" saranno organizzate in concomitanza con la predisposizione degli atti di programmazione a carattere preventivo ed in occasione dei consuntivi, in modo da stimolare la partecipazione della cittadinanza nei fondamentali momenti delle scelte programmatiche e del controllo gestionale. Sarà assicurata la presenza degli assessori regionali di riferimento in almeno una delle due "agorà".

ART. 34 – LA CONSULTA DEL TERZO SETTORE

1. L'Assemblea della Società della Salute della Valdinievole istituisce, così come previsto dalla L.R.40/2005 e smi, la Consulta del Terzo Settore, quale organismo di partecipazione in cui sono

- rappresentate le organizzazioni del volontariato e del terzo settore presenti in maniera rilevante nel territorio, e che operano in campo sanitario e/o sociale.
2. La Consulta del terzo settore è l'organismo di rappresentanza delle organizzazioni di volontariato e del terzo settore che abbiano ambedue i seguenti requisiti:
 - a. che siano presenti in maniera rilevante sul territorio di competenza della SdS. Per la rilevanza della presenza si farà riferimento al livello di organizzazione, di operatività, di diffusione e di radicamento sul territorio;
 - b. che operino in campo sanitario e/o sociale. L'operatività deve essere effettiva ed il campo di azione sanitario e/o sociale deve essere dimostrato ed assolutamente prevalente rispetto ad ogni altro ambito di intervento.
 3. Le organizzazioni del volontariato e del terzo settore che intendano aderire alla Consulta, dovranno rivolgere apposita istanza alla SdS, nei termini e con le modalità fissate dalla stessa, corredata dalla documentazione tendente a dimostrare i requisiti di cui al comma precedente.
 4. La Consulta del Terzo Settore elegge al proprio interno il Presidente ed esprime proposte progettuali per la definizione del PIS.
 5. La Consulta del Terzo Settore esprime proposte progettuali per la definizione del PIS, ed è organismo di raccordo con la SdS per l'ottimizzazione dell'operatività sul territorio delle organizzazioni da essa rappresentate.

ART. 35 – IL COMITATO DI PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea della Società della Salute della Valdinievole istituisce, così come previsto dalla L.R.40/2005 e s.m.i., il Comitato di Partecipazione, composto da membri nominati tra i rappresentanti della comunità locale, espressione di soggetti della società civile che rappresentano l'utenza che usufruisce dei servizi, nonché espressione dell'associazionismo di tutela e di promozione/sostegno attivo, purché non erogatori di prestazioni.
2. Il Comitato di Partecipazione elegge al proprio interno un Presidente che ha il compito di convocare le riunioni del Comitato.
3. Sono compiti del Comitato di Partecipazione:
 - a) avanzare proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e governo generale;
 - b) esprimere parere sulla proposta di PIS e sullo schema di relazione annuale della società della salute entro trenta giorni dal loro ricevimento;
 - c) esprimere pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell'utenza, nonché sull'efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente al rispetto dei diritti dei cittadini ed alla loro dignità;
 - d) redigere, anche formulando specifiche osservazioni e proposte, un proprio rapporto annuale sulla effettiva attuazione del PIS e sullo stato dei servizi locali, che è trasmesso agli organi della Società della Salute, alle organizzazioni sindacali e alle altre parti sociali.
4. Il Comitato di Partecipazione può accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali della zona-distretto, e richiedere specifiche analisi e approfondimenti al Direttore della Società della Salute.
5. Il Comitato di Partecipazione è nominato con le stesse modalità previste per la Consulta del terzo settore di cui all'art. precedente.

ART. 36 – LE RELAZIONI SINDACALI

1. La SdS riconosce nel metodo della concertazione uno strumento essenziale per il confronto con le organizzazioni dei lavoratori, le parti sociali, le rappresentanze di categoria e degli utenti, volto ad un confronto aperto sulle strategie politiche e le decisioni operative, e a tal fine istituisce un tavolo *"Istituzionale permanente di confronto"*.
2. La SdS Valdinievole individua le opportune forme e modalità della concertazione con le rappresentanze di tutte le professionalità coinvolte, con rappresentanti del terzo settore, con enti ed istituzioni pubbliche che operano sul territorio, con le organizzazioni delle categorie produttive.
3. Tutte le attività di programmazione e controllo saranno sottoposte, nel rispetto dei diversi ruoli, ad una verifica preventiva e ad un periodico monitoraggio congiunto con le Organizzazioni Sindacali e le RR.SS.UU. per assicurare la costante ricerca di ogni opportuna condivisione, anche per quanto riguarda eventuali innovazioni organizzative. In particolare, i rapporti con le Organizzazioni

Sindacali rappresentative a livello nazionale e firmatarie dei CCNL, sono tenuti nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento ai contratti collettivi ed integrativi aziendali ed alle materie sottoposte ai diritti di informazione, sia preventiva che successiva, concertazione e contrattazione

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 37 - ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONI

L'Assemblea, nei modi e nelle maggioranze previste, alla prima seduta decide per l'anno 2010:

1. La forma di gestione delle attività ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale ;
2. La forma di gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale regionale e di ogni altra prestazione sociale assegnata al consorzio.

ART 38- NORMA TRANSITORIA

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle della LR 40/2005 e smi.

ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto entra in vigore contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione costitutiva della quale costituisce parte integrante.

ART.40 -ALLEGATI

E' allegato al presente Statuto (Allegato 1) il logo della SdS della Valdinievole.

CONVENZIONE
DELLA
SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

INDICE PER ARTICOLO

- Art.1- Costituzione
- Art.2-Scopo
- Art.3-Funzioni
- Art.4-Durata e Recesso
- Art.5-Organismi Consortili e Statuto
- Art.6-Quote di Partecipazione
- Art.7-Conferimenti:personale e servizi
- Art.8- Servizio di Assistenza Sociale
- Art.9- Atti fondamentali
- Art.10-Controversie
- Art.11-Regime transitorio
- Art.12- Spese

Convenzione

L'anno il giorno del mese di.....in.....

fra

Comune di Buggiano
Comune di Chiesina Uzzanese
Comune di Larciano
Comune di Lamporecchio
Comune di Massa e Cozzile
Comune di Monsummano Terme
Comune di Montecatini Terme
Comune di Pescia
Comune di Pieve a Nievole
Comune di Ponte di Buggianese
Comune di Uzzano
Azienda AUSL 3 di Pistoia

si premette

A.- Con convenzione del 2 dicembre 2005 le parti hanno costituito nella forma del Consorzio di cui all'art.31 T.U.E.L, in via sperimentale e per la durata di due anni ai sensi dell'art. 65 l.r.40/2005, la società della salute della Valdinievole la durata della quale è stata poi prorogata nei modi di legge da ciascuna delle parti fino al 5 Dicembre 2009,

B.- Le parti hanno ora deciso di superare la fase transitoria e per l'effetto di costituire la *SdS Valdinievole* in forma stabile ai sensi dell'art.71 quarter della l.r. 40/2005 e smi, adeguandone lo Statuto secondo quanto previsto dall'art. 142 bis, comma 6, della predetta legge.

C.- A tal fine i Consigli dei Comuni oggi comparenti ed il Direttore Generale della USL3 hanno approvato in schema la presente convenzione e l'allegato Statuto nelle forme previste dall'art. 71 quater n.3 e n.4.

D.- Sussistono i presupposti di cui al comma 5 del citato art.71 quater l.r.40/2005 e smi stante l'adesione della USL 3 e di Comuni che superano le percentuali ivi previste.
Tanto richiamato e premesso

si conviene

ART 1 – Costituzione

1.1. Per adesione volontaria dei Comuni e per intervento del Direttore Generale della USL3 nel rispetto delle relative direttive regionali, ai sensi e per gli effetti di cui alla l.r 40/2005 e smi è costituita la Società della Salute della Valdinievole.

La Società della Salute della Valdinievole è costituita in forma di consorzio pubblico di funzioni, dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale, ai sensi degli art. 30 e 31 del T.U.E.L.267/2000.

1.2. Potranno successivamente aderire (o chiedere di essere riammessi) al Consorzio solo i Comuni della Valdinievole facenti parti della medesima zona–distretto, ai sensi del comma 1 dell'art.71 bis della L.R.40/2005 e smi. L'ammissione o riammissione di nuovi Comuni, così come la variazione delle quote a seguito di recesso, comporterà modifica della presente convenzione costitutiva, da conseguirsi secondo le procedure di cui all'art.31 T.U.E.L.267/2000 e in base alle disposizioni della L.R.40/2005 e smi o altra norma a quel momento applicabile.

Art 2 - Scopo

2.1. Scopo del Consorzio è il miglioramento della salute e del benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini, perseguendo i fini delineati dalla disciplina regionale di settore (e, in particolare dall'art.71 bis l.r.40/2005 e smi).

In tale contesto la società della salute promuove la massima partecipazione di tutti i soggetti operanti nel proprio territorio in campo socio-sanitario ed instaura, tramite i loro organismi rappresentativi, rapporti di collaborazione che possono anche sostanziarsi in forme di consultazione periodica.

2.2. Nel perseguimento dei predetti scopi il consorzio informa la propria attività ai seguenti principi:

- a) gestione unitaria e integrata delle attività di cui allo Statuto;
- b) l'esercizio associato delle funzioni attribuite;

- c) universalismo ed equità nel governo degli accessi alle prestazioni;
- d) implementazione della centralità del soggetto utente dei servizi;
- e) qualità ed appropriatezza delle prestazioni;
- f) sviluppo attivo del ruolo del volontariato;
- g) sviluppo dell'informazione e partecipazione attiva da parte degli utenti e delle loro associazioni.

ART 3 – Funzioni

Per conseguire i fini di cui al precedente articolo 2, sono attribuite al Consorzio le seguenti funzioni :

- a) indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;
- b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), inclusi la regolazione e il governo della domanda mediante accordi con le aziende sanitarie in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;
- c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale (che potrà essere gestita in forma diretta o, previa deliberazione dell'Assemblea, tramite convenzione con l'Azienda USL3);
- d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale ai sensi dell'art. 71bis, comma 3, lettera d) e art. 142 bis comma 5 della L.R.40/2005 e smi (che potrà essere gestita in forma diretta o, previa deliberazione dell'Assemblea, tramite convenzione con l'Azienda USL3);
- e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati;
- f) organizzazione e gestione dei servizi della non autosufficienza di cui alla L.R.66/2008 (che potrà essere gestita in forma diretta o,previa deliberazione dell'Assemblea, tramite convenzione con l'Azienda USL3);
- g) redazione del Piano Integrato di Salute della Valdinievole (nelle sue varie annualità) individuato quale strumento unico di programmazione sanitaria e sociale a livello di Zona (gli obiettivi e i programmi del quale rappresentano, per le specifiche parti, vincolo per le attività dei singoli enti consorziati);
- h) gestione di altre eventuali e ulteriori attività, nell'ambito definito dalla normativa vigente, che gli enti consorziati ritengano affidare alla SdS, previa approvazione da parte dell'Assemblea dei soci con maggioranza qualificata.

Art 4 - Durata e recesso

4.1. Avuto riguardo agli scopo di cui al precedente art.2, la durata del consorzio è per anni 10, salvo rinnovo.

Lo scioglimento anticipato potrà verificarsi :

- a) per espressa deliberazione dell'Assemblea adottata con maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote ivi rappresentate ;
- b) per espressa disposizione legislativa;
- c) per recesso legittimamente esercitato da uno o più dei Comuni consorziati che faccia venir meno i presupposti di costituzione oggi disciplinati dall'art.71 quater n.5 l.r.40/2005 e smi.

4.2 .In caso di scioglimento, l'Assemblea consortile procede alla nomina dei liquidatori con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e di indicare la parte spettante a ciascun ente consorziato con riferimento alla quota di compartecipazione.

Per le modalità di nomina e di revoca dei liquidatori e per le procedure di liquidazione si fa riferimento agli art. 2450 ss. del c.c.

Il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'azienda consortile viene ripartito tra i singoli enti in ragione della quota di partecipazione.

Se il patrimonio non è frazionabile nella quota parte spettante a ciascun ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

I beni mobili ed immobili ottenuti in dotazione, in affido o ad altro titolo dai singoli enti consorziati vengono restituiti ai rispettivi proprietari.

Il personale degli enti aderenti comandato al consorzio, cessata l'attività dello stesso, viene riassorbito negli organici dei rispettivi enti.

In caso di scioglimento, il personale eventualmente assunto dalla SDS, dovrà avere destinazione negli enti consorziati in relazione alle rispettive funzioni e previa determinazione con indirizzo dell'Assemblea espresso a maggioranza qualificata e con atti a carico della gestione liquidatoria.

4.3. Avuto riguardo all'assetto delineato dalla disciplina regionale di settore, il recesso potrà essere esercitato da parte dei soli Comuni consorziati ed in ogni tempo.

L'organo competente ad adottare la determinazione di recedere è il Consiglio Comunale che vi dovrà provvedere con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art.31 TUEL.

La comunicazione di avvenuto recesso, con allegata copia della relativa deliberazione ed efficace comunale, dovrà pervenire al Consorzio entro il termine perentorio del 30 Novembre di ciascun anno ed avrà in tal caso efficacia giuridica ed economica a decorrere dal 1 Gennaio dell'anno successivo.

ART 5 –Organi Consortili e Statuto

5.1. Sono organi consortili, ai sensi dell'art. 71 quinquies della l.r. 40/2005 e smi:

- L'Assemblea dei soci;
- La Giunta esecutiva;
- Il Presidente;
- Il Direttore;
- Il Collegio Sindacale.

5.2. Avuto riguardo a quanto previsto dall'art.31.3 del TUEL e dalla L.R 40/2005 e smi le nomine e le competenze degli organi consortili sono così disciplinate:

5.2.1. L'Assemblea dei soci

a) è composta dal Sindaco di ciascun Comune consorziato (o da un suo Assessore) e dal Direttore Generale della USL 3 (o, in caso di suo impedimento, da un dirigente specificamente delegato dal Direttore Generale in forma scritta con attribuzione del potere di voto);

b) esercita le funzioni e competenze di cui ai commi 3 e 4 dell'art.71 *sexies* della L.R. 40/2005 e smi, nonché su ogni atto avente caratteristiche di atto generale di indirizzo e controllo politico amministrativo della SdS o che abbia per oggetto acquisti e alienazioni immobiliari, e su ogni altro atto che preveda l'impegno finanziario, a carico dei soggetti consorziati;

c) in merito a quanto indicato nei precedenti punti qualsiasi atto che preveda l'impegno finanziario degli enti consorziati eccedente la previsione sarà adottato con maggioranza qualificata.

5.2.2. La Giunta esecutiva

a) la Giunta, che dura in carica 5 anni, è composta da n. 5 membri dei quali due di diritto (Presidente e il Direttore Generale dell'Azienda USL) ed i restanti 3 sono eletti dall'Assemblea dei soci tra i rappresentanti dei Comuni consorziati;

b) in collaborazione con il Presidente e nell'ambito degli indirizzi programmatici e delle direttive dell'Assemblea, la Giunta esecutiva adotta gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa della SdS che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi, ed in particolare (cfr. comma 3 dell'art.71 *septies* della L.R.40/2005 e smi):

1. adotta programmi esecutivi, progetti ed atti di indirizzo per la gestione;
2. propone la nomina del direttore della società della salute;
3. adotta ogni altro provvedimento indicato nello statuto.

5.2.3 Il Presidente

a) dura in carica 5 anni ed è eletto tra i rappresentanti dei comuni consorziati;

b) rappresenta il Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, esercita tutte le funzioni previste dalla legge, assicura il collegamento fra l'Assemblea e la Giunta, coordina l'attività di indirizzo, programmazione e governo con quella di gestione, garantendo l'unità delle attività del Consorzio;

c) nomina il Direttore su proposta della Giunta esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta regionale;

d) è il garante degli istituti di partecipazione;

e) promuove la consultazione sugli atti di indirizzo e di programmazione con la società civile, i soggetti del terzo settore e gli organismi della partecipazione costituiti nella SdS, al fine di favorire la massima partecipazione e condivisione nelle scelte da effettuare.

5.2.4. Il Direttore

a) è nominato dal Presidente su proposta della Giunta e previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale;

b) ha la direzione organizzativa complessiva del Consorzio con le prerogative e funzioni di cui all'articolo 71 *novies* della LR 40/05 e smi e 107 e 108 TUEL, ed esercita i compiti e le funzioni di cui al comma 5 dell'art. 71 *novies* e comma 4) dell'art. 71 *quindicies* della L.R. 40/2005 e smi;

c) assiste con funzioni consultive il Presidente e gli organi collegiali (Assemblea e Giunta), e partecipa alle sedute di questi ultimi, assicurandone la verbalizzazione;

d) rappresenta il Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio nei limiti delle sue funzioni ed attribuzioni ;
f) esercita le funzioni di responsabile di zona nei modi previsti dalla disciplina regionale di settore.

5.2.5. Collegio Sindacale

a) è organo eventuale, siccome istituito soltanto laddove ricorrano le condizioni di cui all'art.71 decies l.r.40/2005 e smi;

b) è composto di tre membri, dei quali uno nominato dall'Azienda USL 3 e gli altri due dai rappresentanti dei Comuni consorziati (che nominano anche i due membri supplenti). Le nomine hanno luogo a seguito di procedimento ad evidenza pubblica disciplinato dallo Statuto;

c) esercita il controllo sulla regolarità finanziarie e contabile della Società della Salute.

5.3. In conformità alla presente convenzione costitutiva, lo Statuto, allegato al presente atto (Allegato A) che ne forma parte integrante e sostanziale, disciplina l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

ART. 6 – Quote di partecipazione

6.1. Ogni rappresentante ha diritto di voto, con peso pari alla quota di partecipazione al consorzio.

Le quote, ai sensi dell'art.71 sexies della L.R.40/2005 e smi, sono così ripartite:

- (i) quanto ad un terzo alla Azienda USL 3;
- (ii) quanto ai residui due terzi suddivisi fra i Comuni aderenti in relazione al numero degli abitanti alla data del 31 Dicembre 2007, aggiornati di norma (fatti salvi fenomeni demografici di particolare rilevanza), ogni quattro anni secondo le certificate risultanze anagrafiche.

6.2. In ragione di quanto previsto sopra, le quote sono oggi così suddivise:

In relazione ai criteri sopraindicati risultano oggi le seguenti quote di partecipazione:

| | |
|--|----------|
| <u>Azienda USL</u> | 33,3 |
| <u>Comune di Montecatini Terme</u> | 11,76 % |
| <u>Comune di Monsummano Terme</u> | 11,55 % |
| <u>Comune di Pescia</u> | 10,87 % |
| <u>Comune di Pieve a Nievole</u> | 5,37 % |
| <u>Comune di Buggiano</u> | 4,87 % |
| <u>Comune di Ponte Buggianese</u> | 4,81 % |
| <u>Comune di Massa e Cozzile</u> | 4,35 % |
| <u>Comune di Lamporecchio</u> | 4,19 % |
| <u>Comune di Larciano</u> | 3,44 % |
| <u>Comune di Uzzano</u> | 2,98 % |
| <u>Comune di Chiesina Uzzanese</u> | 2,48 % |
| TOTALE..... | 100,00 % |

6.3. Ferma restando la quota di partecipazione dell'Azienda USL 3, (determinata ex lege) le quote di partecipazione dei Comuni aderenti potranno variare in conseguenza di recessi o di nuove adesioni.

ART. 7 – Conferimenti: personale e servizi

7.1. Avuto riguardo quanto previsto dall'art.71.1 *quaterdecies* lett. c) della l.r. 40/2005 e smi e fatto salvo quanto ivi previsto alle lett. a),b),d), ciascuno degli enti consorziati (nell'ambito della organica che sarà proposta dalla Giunta e approvata dall'assemblea a maggioranza), conferirà alla SdS il personale necessario allo svolgimento delle funzioni che le sono proprie, avendo riguardo alla necessità di evitare duplicazioni così come previsto dalla legge regionale .

La SdS della Valdinievole si avvarrà altresì, ai sensi della norma sopra richiamata, dei servizi dell'AUSL 3 e di ESTAV con modalità da disciplinarsi in apposito atto convenzionale per le seguenti attività:

- gestione risorse umane;
- tecnologie e procedure informatiche e sistema informativo;
- programmazione e controllo di gestione;
- gestione risorse economiche, finanziarie e strumentali;
- funzioni dell'area tecnica.

7.2. Alla prima Assemblea i consorziati delibereranno nei modi di legge quali siano gli immobili e gli altri dei quali la SdS debba essere dotata ai sensi dell'art.71.2 *quaterdecies* -della l.r. 40/2005 e smi.

7.3. Resteranno a carico dei singoli consorziati le coperture assicurative relative al personale da essi assegnato funzionalmente e quelle relative agli immobili e agli altri beni dati in comodato (così come la responsabilità civile verso terzi per i rischi connessi alle attività e ai servizi ivi svolti). Per quanto riguarda

l'AUSL tale copertura avverrà anche nei modi dell'autoassicurazione così come previsto per le Aziende sanitarie del servizio Sanitario regionale.

Art.8 - Servizi di Assistenza Sociale

8.1. Allorché approverà il bilancio di previsione annuale l'Assemblea determinerà, con le stesse maggioranze, il previsto costo complessivo dei servizi sociali individuati dai Comuni consorziati ai sensi dall'art.71 *quaterdecies* lett. d) della l.r. 40/2005 e smi.

All'interno del costo di cui sopra sarà individuata la quota a carico dei Comuni e la ripartizione di tale quota fra questi ultimi Comuni.

Ogni anno l'assemblea, in sede di bilancio di previsione annuale, con deliberazione qualificata, determinerà le quote di finanziamento di ciascun Comune che saranno aggiornate annualmente, con riferimento al numero di abitanti calcolati al 31/12 dei due anni precedenti. Nel caso di eventuale modifica della quota annuale, la prima tranche della quota di finanziamento dovuta alla SdS, farà riferimento all'importo storico dell'anno precedente alla modifica della quota, prevedendo il conguaglio nella tranche di pagamento successiva.

L'assemblea dei soci della SdS, può variare annualmente l'importo della quota capitaria a carico dei comuni, e con propria deliberazione, da prendersi a maggioranza superiore ai due terzi delle quote, potrà variare il criterio di ripartizione, anche introducendo totalmente o parzialmente un criterio di corrispondenza ai servizi ricevuti.

8.2. Le quote dovute dai Comuni saranno versate (salvo conguagli) in tre rate così suddivise:

1. una prima tranche pari al 40% al 28 Febbraio di ogni anno;
2. una seconda tranche pari al 40% al 31 Maggio di ogni anno;
3. una terza tranche pari al 20% al 30 Settembre di ogni anno.

Il ritardato pagamento comporterà ipso iure, decorsi 15 giorni dalle predette scadenze, l'applicazione di interessi compensativi al tasso di anticipazione, praticato alla Società della Salute dalla propria tesoreria.

L'eventuale esclusione del consorziato, così come il suo recesso, non lo libererà dall'obbligazione di pagamento delle quote di conferimento calcolate fino al momento in cui il recesso o l'esclusione abbiano conseguito efficacia e relativi interessi.

8.3. La morosità protratta per oltre un anno successivo alla costituzione in mora potrà comportare l'esclusione del consorziato inadempiente che sarà deliberata dall'Assemblea con la maggioranza qualificata delle quote dei partecipanti.

8.4. In sede di previsione del bilancio dei servizi sociali la SdS definisce, in base alla spesa storica, le risorse da assegnare all'azione "contributi per il sostegno al reddito". Tale importo verrà suddiviso in budget comunali (definiti in base al numero degli abitanti) da utilizzarsi per interventi sul proprio territorio. La gestione di tali fondi da definire in specifico disciplinare della SdS, è assegnata all'assistente sociale referente ADO e al dirigente responsabile del Comune di riferimento. Ogni due anni sarà prevista una specifica valutazione sui risultati e sulle procedure attivate.

ART. 9 – Atti fondamentali

Gli atti fondamentali del consorzio, che saranno obbligatoriamente trasmessi ai consorziati sono i seguenti:

- il Piano Integrato di Salute (PIS);
- la relazione annuale sullo stato di salute;
- il bilancio preventivo annuale e pluriennale;
- il rendiconto della gestione;
- i regolamenti di accesso ai servizi e il regolamento di organizzazione;
- la Carta dei Servizi.

I consorziati danno atto di aver individuato nell'Assemblea dei soci l'organo deputato alla valutazione dell'andamento del Consorzio, dei rapporti tra questo e i consorziati, nonché fra i consorziati medesimi in relazione agli scopi perseguiti dalla SdS.

Sarà consentito ai cittadini, nei modi di legge, l'accesso agli atti del Consorzio e la facoltà di trarne copia.

ART. 10 – Controversie

Ogni controversia fra uno o più consorziati e consorzio o fra i soli consorziati comunque relativa o riconducibile al rapporto consortile ed alla interpretazione della presente convenzione costitutiva e/o dello

statuto, sarà devoluta (ove non ricadente nella giurisdizione amministrativa) alla cognizione esclusiva del Foro di Pistoia, fatta salva la possibilità di individuare di concerto tra le parti una commissione arbitrale. Laddove la controversia abbia per oggetto l'interpretazione della presente convenzione e/o dello statuto, l'introduzione del giudizio avanti il giudice ordinario potrà aver luogo solo dopo che l'Assemblea dei soci, all'uopo convocata, abbia fornito a maggioranza qualificata la propria interpretazione autentica. La determinazione dell'Assemblea al riguardo (o la mancata determinazione per mancanza della prescritta maggioranza) costituiscono per volontà espressa delle parti condizione di procedibilità della predetta azione.

ART. 11 – Regime transitorio

Il Consorzio delibererà nei modi e con le maggioranze previste dallo Statuto: se e per quanto avvalersi del disposto dell'art. 142 bis, comma 4, della l.r. 40/05 e s.m.i. per la gestione delle attività di cui all'articolo 71 bis, comma 3, lett. c) e d) della l.r. 40/05, attivando la gestione diretta delle sole attività di assistenza sociale di cui alla lettera d), convenzionandosi con l'Azienda USL 3 Pistoia, per la gestione delle attività socio-sanitarie di cui alla lettera c).

ART. 12 – Spese

Le spese relative al presente atto, compresa una copia per ognuna delle parti contraenti sono a carico, pro quota di partecipazione al consorzio, della Azienda USL 3 e dei singoli Comuni aderenti che, senza riserva alcuna, se le assumono.

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa a norma dell'art.11 della tariffa parte 1 allegata al D.P.R.131/1986.

Del presente atto e dello Statuto io Segretario comunale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante.

Questo atto consta di intere facciate _____ e fin qui della _____, scritte con sistema informatico da persona _____ di _____ mia _____ fiducia.

Allegato 1



Società della Salute
Valdinievole